



MN TAX & LEGAL

NEWSLETTER 3/2022 DEL 17 GENNAIO 2022:

- **SOCIETA' PER AZIONI E SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA: L'ASSENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA' DEVE ESSERE DICHIARATA;**
- **GOVERNO SOCIETARIO E ASSETTI PROPRIETARI: IL NUOVO FORMAT PER LA RELAZIONE ANNUALE;**
- **ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE DEL DOMICILIO.**



MN TAX & LEGAL

Newsletter del 17 gennaio 2022

DIRITTO SOCIETARIO

SOCIETA' PER AZIONI E SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA: L'ASSENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA' DEVE ESSERE DICHIARATA

Sono recentemente entrate in vigore le nuove disposizioni del Codice civile che impongono ai candidati alla nomina di membri dell'organo amministrativo di una società di capitali (e alle società che si apprestano a effettuare la nomina), di far precedere questa nomina *«dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, della cause di ineleggibilità previsti dall'art. 2382 del Codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea»*.

Questa nuova espressione normativa è contenuta nel secondo periodo del primo comma dell'art. 2383 del Codice civile, introdotto dall'art. 6, comma 2, d.lgs. 8 novembre 2021 n. 183; in questo senso, deve precisarsi come tale disposizione normativa si applichi non solo agli amministratori di S.p.A., ma anche agli accomandatari della società in accomandita per azioni (per effetto del richiamo generico alla S.p.A. contenuto negli articolo 2454 e 2455 del Codice civile), nonché agli amministratori di S.r.l. (per effetto del richiamo specifico all'articolo 2383 contenuto nel nuovo secondo comma dell'art. 2475 del Codice civile, anch'esso modificato dal decreto legislativo 183/2021).

E' abbastanza ovvio che la nuova norma debba quindi applicarsi ai liquidatori (per effetto del richiamo contenuto nell'art. 2488 del Codice civile).

Le cause di ineleggibilità (e di decadenza) contemplate nell'art. 2382 del Codice civile, cui il nuovo articolo 2383 fa riferimento sono l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento (ora denominato liquidazione giudiziale) e la condanna a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi. E' utile rammentare che queste cause di ineleggibilità e di decadenza sono state espressamente estese anche alla S.r.l. dall'articolo 377, comma 4, D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (codice della crisi di impresa).

Ne deriva che, prima di effettuare la nomina degli amministratori, le società di capitali devono munirsi della dichiarazione di inesistenza delle clausole di ineleggibilità; rispetto al passato, dato che le cause di ineleggibilità non variano ma viene solo l'obbligo di dichiarare la loro insussistenza si ha che, nell'ipotesi di dichiarazione non veritiera, si è in presenza di una dichiarazione falsa.



MN TAX & LEGAL

In sede di atto costitutivo della società, l'esistenza della dichiarazione deve essere menzionata e, se il candidato amministratore vi partecipa, la dichiarazione può essere documentata nell'atto medesimo; in caso di nomina durante un'assemblea dei soci, il presente dell'adunanza deve dare atto ai presenti di aver acquisito agli atti della società la dichiarazione in questione.

In sede di trasformazione della società la nuova norma evidentemente si deve applicare ai nuovi amministratori che vengono nominati in tale occasione; quanto agli amministratori che proseguono in tal carica, poiché già componenti dell'organo amministrativo prima della trasformazione, potrebbe essere ardito ritenere che la continuità della permanenza in carica permetta di ritenere la nuova norma non applicabile in quanto si tratta comunque della nomina di un nuovo organo di amministrazione.

GOVERNO SOCIETARIO E ASSETTI PROPRIETARI: IL NUOVO FORMAT PER LA RELAZIONE ANNUALE

Borsa Italiana ha pubblicato la nuova edizione del format per la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Rispetto alle edizioni precedenti, il documento risulta profondamente innovato, essendo la prima volta che le società emittenti sono chiamate a confrontarsi con il Codice di corporate governance del gennaio 2020.

Questa nuova edizione recepisce i principi e le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio del 2020.

Attraverso la predisposizione del Format (la cui prima edizione risale al 2008), Borsa Italiana si è proposta di fornire agli emittenti uno strumento per la verifica della natura e del contenuto delle informazioni da inserire nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (art. 123-bis del Testo Unico della Finanza) e/o per i controlli di competenza del collegio sindacale (art. 149, comma 1, lettera c-bis del Testo Unico della Finanza).

Per quanto riguarda il contenuto e l'ordine delle informazioni richieste, questa edizione mantiene lo schema già adottato in passato, basato sui seguenti criteri:



MN TAX & LEGAL

- sono, innanzitutto, evidenziate le informazioni necessarie per adempiere in modo esaustivo all'obbligo stabilito dall'art. 123-bis del TUF; alcune informazioni sono accorpate secondo un criterio di omogeneità per materia, senza necessariamente seguire l'ordine indicato dalla legge;
- sono, inoltre, inserite ulteriori informazioni ritenute opportune per una più ampia trasparenza verso il mercato, sebbene non obbligatorie ai fini dell'adempimento di legge;
- infine, sono richiamate le informazioni (pertinenti in materia) richieste da altre disposizioni, come gli artt. 2-ter e 144-decies del Regolamento Emittenti Consob e l'art. 16 del Regolamento Mercati Consob.

Con specifico riferimento al regime di trasparenza sull'adesione al nuovo Codice di Corporate Governance, si ricorda che l'Introduzione al Codice stesso prevede inter alia che:

- l'adesione al Codice è volontaria ed è esplicitata nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;
- ciascun articolo del Codice è suddiviso in principi (che definiscono gli obiettivi di una buona governance) e in raccomandazioni (che indicano i comportamenti che il Codice reputa adeguati a realizzare gli obiettivi indicati nei principi);
- le società adottano il Codice con prevalenza della sostanza sulla forma e applicano le sue raccomandazioni secondo il criterio del "*comply or explain*";
- le società che aderiscono al Codice forniscono nella relazione sul governo societario informazioni accurate, di agevole comprensione ed esaustive, se pur concise, sulle modalità di applicazione del Codice stesso. In particolare, illustrano come hanno concretamente applicato i principi del Codice. Per quanto riguarda le raccomandazioni, l'eventuale discostamento dalle stesse va chiaramente indicato e spiegato.

[Comitato Corporate Governance - Format Relazione Governo Societario 2022.pdf](#)



MN TAX & LEGAL

DIRITTO DEL LAVORO

ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE DEL DOMICILIO

La questione sottoposta alla Corte di Cassazione verte sul caso di un dipendente licenziato per aver omesso di comunicare, al suo datore di lavoro, la variazione di domicilio durante l'assenza per malattia. Tuttavia l'omessa comunicazione avveniva anche per negligenza da parte dell'INPS l'ente non aveva provveduto a registrare la variazione del precedente domicilio comunicato dal lavoratore.

Durante la visita di controllo disposta dall'ente, il lavoratore veniva dichiarato irreperibile e pertanto, considerato assente ingiustificato dal lavoro e per questo veniva licenziato.

La Cassazione sul punto ha stabilito che *"anche durante il periodo di congedo per malattia, il lavoratore è tenuto all'obbligo di reperibilità e pertanto deve comunicare la variazione del relativo indirizzo al datore di lavoro, permanendo il regime di subordinazione. Sicché laddove il CCNL applicabile (nel caso di specie art. 224 del CCNL commercio) preveda per tale violazione la sanzione conservativa (multa) deve essergli applicata in riferimento al licenziamento la tutela reintegratoria stabilita dall'art. 18 co.4 della l. n. 300/70"*.

La Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore, considerando l'assenza del lavoratore come congedo, applicando a fini sanzionatori la disciplina prevista dal relativo CCNL di categoria, con applicazione di una multa, sanzione di tipo conservativo, la pronuncia ha tenuto altresì conto della mancata comunicazione da parte dell'INPS, la quale non aveva aggiornato i propri elenchi domiciliari.

[Cass. Civ, Sez. Lavoro, n. 36729/2021](#)

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

MN TAX & LEGAL